

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Ordinanza n. 5 del 10 Marzo 2022

**Integrazioni e modifiche all'Ordinanza n. 69 del 14 ottobre 2014 già modificata
con l'Ordinanza n. 37 del 29 luglio 2015 sulla fruibilità pubblica dei beni
ecclesiastici e religiosi oggetto di finanziamento in base al comma 1 lett. B-bis)
dell'articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni
in legge n. 122 del 01 agosto 2012.**

Visti:

- l'art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21.05.2012 con il quale è stato dichiarato l'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, con legge 1 agosto 2012, n. 122, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012." e visto in particolare l'art. 1, comma 5, primo periodo, che prevede che i Presidenti delle tre Regioni (Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia) interessati dal sisma possano adottare "idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi" per le attività di ricostruzione;
- l'art.10, comma 15, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, il comma 5 dell'art. 1 del D.L. n. 74/2012, entrato in vigore il 26 giugno 2012, che prevede che i Presidenti delle Regioni, in qualità di Commissari delegati, possano costituire apposita struttura commissariale;

- il comma 1 lettera a) dell'articolo 4 del decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 1 agosto 2012, che dispone che i Presidenti di Regione in qualità di Commissari delegati stabiliscano, con propri provvedimenti adottati in coerenza con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, "...le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici, con priorità per quelli adibiti all'uso scolastico o educativo per la prima infanzia, e delle strutture universitarie, nonché degli edifici municipali, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e degli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Sono altresì compresi nel piano le opere di difesa del suolo e le infrastrutture e gli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione. Qualora la programmazione della rete scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi nuove e diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono comunque prioritariamente destinate a tale scopo...";
- il comma 5 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012 del 6 giugno 2012 convertito con modificazioni con Legge 122/2012 del 1 agosto 2012, il quale prevede che il Presidente della Regione possa "avvalersi per gli interventi dei Sindaci dei comuni e dei Presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi";
- l'art. 1 comma 459 della legge del 30 dicembre 2021 n. 234 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" pubblicata sulla G.U. n. 310 del 31/12/2021 – Suppl. ordinario n. 49, che ha prorogato ulteriormente lo stato di emergenza al 31 dicembre 2022, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;
- la Legge Regionale n. 16 del 21 dicembre 2012 "Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012";
- l'Ordinanza n. 83/2012 "Riparazione con rafforzamento locale e ripristino con miglioramento sismico degli edifici religiosi (chiese). Approvazione programma interventi immediati per garantire la continuità dell'esercizio del culto" come modificata da Ordinanza n. 22/2017;
- l'Ordinanza n. 17/2021 "Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, Piani annuali 2013 - 14 - 15 - 16 - 18 Opere Pubbliche, Beni Culturali ed Edilizia Scolastica-Università: approvazione modifiche ed integrazioni al mese di maggio 2021";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2084 del 14 dicembre 2015 che istituiva, ai sensi della L.R. n. 6 del 2004, l'Agenzia Regionale per la Ricostruzione - Sisma 2012;
- l'Ordinanza n. 69 del 14 ottobre 2014, rettificata e integrata dall'Ordinanza n. 37 del 29 luglio 2015, con la quale:
 - viene approvato lo schema di convenzione di cui all'allegato A alla suddetta ordinanza, per la fruibilità pubblica dei beni ecclesiastici e religiosi oggetto del finanziamento in base

al comma 1 lett. B-bis) dell'art. 4 del DL 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122;

- vengono stabilite le modalità di fruizione pubblica del bene ecclesiastico e/o religioso;
- viene disposto che per i finanziamenti già concessi non si procederà ad ulteriori liquidazioni se non verrà preventivamente sottoscritta la convenzione tra il Commissario Delegato e l'Ente Ecclesiastico o Religioso.

Dato atto che il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, a far data dal 29 dicembre 2014, anche le funzioni di Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;

Preso atto:

- dell'articolo 3 comma 1 lettera c) del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 1 agosto 2012, che prevede la concessione di contributi per i danni alle strutture adibite ad attività sociali, ricreative, sportive e religiose;
- dell'articolo 4 del decreto-legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge 122 del 1 agosto 2012, che prevede che il Commissario Delegato predisponga un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici e di quelli degli enti ecclesiastici;
- del comma 1 lettera b-bis) dell'articolo 4 del decreto-legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge 122 del 1 agosto 2012 (integrazione ai sensi del comma 15 bis dell'articolo 10 del D.L. 83/2012) che prevede:
 - l'estensione della predisposizione del piano urgente da parte del Presidente/Commissario, anche agli edifici di uso pubblico ivi compresi: archivi, musei, biblioteche e chiese, a tal fine equiparati agli immobili di cui alla lettera a);
 - che *"I presidenti delle Regioni – Commissari delegati, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente lettera, stipulano apposite convenzioni con i soggetti proprietari, titolari degli edifici ad uso pubblico, per assicurare la celere esecuzione delle attività di ricostruzione delle strutture ovvero di riparazione, anche praticando interventi di miglioramento sismico, onde consentire la regolare fruibilità pubblica degli edifici medesimi..."*;
- del comma 9 dell'art. 11 LR 16/2012 che prevede:
 - che *"l'assegnazione dei contributi ... per interventi su immobili di proprietà di soggetti privati, è subordinata alla stipula di una convenzione con la quale il proprietario si impegna a favore del Comune, a garantire l'accessibilità ai visitatori, per una parte significativa dell'edificio e delle relative pertinenze..."*;

- che "...la convenzione stabilisce la durata del vincolo e regola il contenuto ed i limiti temporali dell'obbligo di apertura al pubblico, tenendo conto dell'entità del contributo, della tipologia degli interventi e del valore storico-artistico dell'edificio...".

Ritenuto opportuno, per gli adempimenti connessi alla stipulazione delle convenzioni, fare riferimento all'Agenzia Regionale per la Ricostruzione – sisma 2012 quale struttura di supporto al Commissario Delegato, in luogo della Struttura Tecnica del Commissario Delegato.

Richiamato l'articolo 19 comma 10 del Regolamento (allegato "E" all'Ordinanza n. 17 del 11 giugno 2021) attuativo del Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, che stabilisce che relativamente agli immobili di proprietà di enti ecclesiastici e/o religiosi, il Commissario Delegato, con proprio atto, definisce le modalità di controllo del rispetto dei termini delle convenzioni stipulate ai sensi dell'ordinanza n. 69 del 14 ottobre 2014, che stabiliscono le modalità di fruizione pubblica del bene, e le indicazioni per armonizzarle con le esigenze delle comunità in cui ricadono gli immobili.

Ritenuto opportuno rivedere ed aggiornare parte dei contenuti dell'Ordinanza n. 69 del 14 ottobre 2014, modificata dall'Ordinanza n. 37 del 29 luglio 2015, introducendo alcune modifiche al fine di meglio dettagliare la disciplina delle convenzioni relativamente alle modalità di controllo del rispetto dei termini delle stesse, all'efficacia delle convenzioni per quegli interventi effettuabili anche in più stralci, ed al subentro al Commissario Delegato da parte dei Comuni nell'attività di vigilanza e di controllo sul rispetto delle convenzioni alla cessazione dello stato di emergenza e della gestione commissariale.

Ravvisata in particolare la necessità, pur rimandando ad un proprio atto di dettaglio l'individuazione delle modalità di controllo del rispetto dei termini delle convenzioni stipulate ai sensi dell'Ordinanza n. 69 del 14 ottobre 2014, di fissare i criteri generali per l'individuazione degli interventi da assoggettare a verifica, stabilendo, nello specifico, che:

- si procederà, a campione, a verificare il rispetto delle convenzioni relative agli interventi inseriti nel Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali, comprese quelle stipulate per gli interventi finanziati attraverso l'Ordinanza n. 83 del 5 dicembre 2012, per i quali il soggetto attuatore abbia comunicato la conclusione dei lavori di riparazione o ripristino dell'immobile, successivamente all'erogazione del saldo del contributo;
- nel caso in cui siano accertate violazioni alle convenzioni, il Commissario procederà alla diffida del soggetto nei confronti del quale è stata esercitata l'attività di controllo e, nel caso di mancata ottemperanza alla diffida, potrà avviare le procedure per il recupero delle somme erogate, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Valutata l'opportunità, inoltre, di disciplinare, con il presente atto, alcuni aspetti non riportati dalle convenzioni redatte sulla base dello schema allegato all'Ordinanza n. 69 del 14 ottobre 2014, ed in particolare:

- il coinvolgimento dei Comuni nell'attività di vigilanza e di controllo sul rispetto delle convenzioni già stipulate, alla cessazione dello stato di emergenza e della gestione commissariale;

- l'efficacia della convenzione nel caso di un intervento oggetto di più stralci su uno stesso immobile, valutando in maniera unitaria eventuali stralci "funzionali" anche differiti nel tempo, come da art. 2 comma 7 del Regolamento, allegato "E" al Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, atti a garantire la pubblica fruizione seppure parziale;
- tempistiche e modalità per il recupero totale o parziale del contributo concesso per la riparazione degli edifici oggetto di convenzione, nel caso in cui venga rilevata l'inottemperanza ai contenuti della stessa da parte del soggetto attuatore o di eventuali soggetti terzi cui il bene sia stato successivamente ceduto.

Considerato che l'obiettivo della massima fruizione e valorizzazione dei beni recuperati richiede la più ampia condivisione delle informazioni su modalità e orari di apertura degli stessi con gli enti locali interessati, e, per quanto possibile, l'armonizzazione con i circuiti turistici e culturali del territorio, anche con il coordinamento del Servizio Patrimonio Culturale della Regione Emilia-Romagna.

Sentite le Diocesi e Arcidiocesi del cratere, principali soggetti interessati dal provvedimento, nella riunione promossa dall'Agenzia Regionale per la Ricostruzione – sisma 2012, tenutasi il 14 dicembre 2021;

Visti:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", e ss. mm.;
- la Direttiva approvata con Determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022, del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta Regionale;

Tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

Articolo 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. La presente ordinanza integra la disciplina relativa alla stipulazione delle convenzioni per la regolamentazione della fruibilità pubblica degli immobili recuperati, ne promuove la valorizzazione anche in vista del superamento dello stato di emergenza, detta principi in merito ai controlli sul rispetto dei termini delle convenzioni stipulate ai sensi dell'Ordinanza n. 69 del 14 ottobre 2014 e disciplina violazioni e sanzioni, nonché disciplina gli interventi effettuabili anche in più stralci.
2. Le seguenti disposizioni si applicano agli immobili di proprietà di enti ecclesiastici e/o religiosi inseriti nei programmi di finanziamento alla ricostruzione pubblica, per i quali,

prima dell'approvazione del decreto di assegnazione del finanziamento, deve essere stipulata tra il Commissario Delegato e l'Ordinario Diocesano delle Diocesi interessate, o altri enti religiosi, la convenzione di cui all'Ordinanza n. 69 del 14 ottobre 2014, che stabilisce le modalità di fruizione pubblica del bene.

3. L'obbligo di stipulazione della convenzione non è previsto per gli interventi di modesta entità, quelli, cioè, inferiori all'importo di euro 50.000,00 previsti dall'Ordinanza n. 121 del 11 ottobre 2013 e s.m.i. e successivi aggiornamenti, compreso, da ultimo, quello con Ordinanza n. 17 del 11 giugno 2021 (Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012), e per quegli interventi relativi agli immobili formalmente dichiarati di interesse culturale, ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 del Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 1 agosto 2012, ma che non presentano un uso pubblico (es. canoniche, palazzi vescovili, parti residenziali dei monasteri e conventi, etc.).

Articolo 2

(Stipula delle convenzioni per la regolamentazione della fruibilità pubblica)

1. Le modalità di fruizione pubblica del bene ecclesiastico e/o religioso, secondo le modalità previste dagli artt. 3, 3a e 3b (in alternativa tra loro) dello schema di convenzione approvato con l'Ordinanza n. 69 del 14 ottobre 2014, saranno stabilite in concerto dall'Agenzia Regionale per la Ricostruzione - Sisma 2012 della Regione Emilia-Romagna (quale struttura regionale di supporto alla gestione commissariale – d'ora in avanti semplicemente Agenzia Regionale per la Ricostruzione - Sisma 2012) e dall'Ordinario Diocesano delle Diocesi interessate o dal legale rappresentante dell'ente religioso o in generale dell'ente beneficiario del contributo, dopo il rilascio del parere di congruità della spesa e prima del decreto di assegnazione del finanziamento.

Articolo 3

(Valorizzazione degli immobili recuperati e superamento dello stato di emergenza)

1. L'Agenzia Regionale per la Ricostruzione - Sisma 2012 fornisce adeguata informazione delle convenzioni stipulate ai sensi degli articoli precedenti, agli enti ed istituzioni locali coinvolti nella promozione turistica e valorizzazione culturale del territorio, per la massima integrazione degli immobili recuperati nei circuiti locali dei beni culturali.
2. L'Agenzia Regionale per la Ricostruzione - Sisma 2012, di concerto con il Servizio Patrimonio Culturale della Regione Emilia-Romagna, promuove sulla scala territoriale dell'intero cratere, l'integrazione dei beni recuperati all'interno del sistema dei beni culturali regionale, per la massima fruibilità e valorizzazione degli stessi.
3. Alla cessazione dello stato di emergenza e della gestione commissariale, i Comuni saranno coinvolti nella vigilanza e controllo sul rispetto delle convenzioni; il subentro al

Commissario delegato nelle convenzioni stesse sarà disciplinato dagli atti che regoleranno le modalità di gestione del post stato di emergenza.

4. I Comuni possono proporre, d'accordo con gli enti ecclesiastici e/o religiosi titolari degli immobili, un'articolazione di dettaglio dei contenuti della convenzione, nel rispetto della stessa, tale da permettere la massima valorizzazione dei beni recuperati, armonizzando le modalità e tempistiche di apertura, con l'offerta turistica e culturale del territorio, senza oneri per il Commissario Delegato.

Articolo 4

(Controlli)

1. Per gli immobili in oggetto, come previsto dall'art 19 comma 10 del Regolamento, allegato "E" al Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, Piani annuali 2013 - 14 - 15 - 16 - 18 Opere Pubbliche, Beni Culturali ed Edilizia Scolastica-Università, il Commissario Delegato definisce, con proprio atto, le modalità di controllo del rispetto dei termini delle convenzioni stipulate ai sensi dell'Ordinanza n. 69 del 14 ottobre 2014.
2. L'Agenzia Regionale per la Ricostruzione - Sisma 2012 procederà, a campione, a verificare il rispetto delle convenzioni relative agli interventi inseriti nel Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali, comprese quelle stipulate per gli interventi finanziati attraverso l'Ordinanza n. 83 del 5 dicembre 2012, per i quali il soggetto attuatore abbia comunicato la conclusione dei lavori di riparazione o ripristino dell'immobile, successivamente all'erogazione del saldo del contributo.

Articolo 5

(Violazioni e sanzioni)

1. L'Agenzia Regionale per la Ricostruzione - Sisma 2012, in caso di inadempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione, accertato in sede di controllo, informa il Commissario Delegato che procede alla diffida del soggetto nei confronti del quale è stata esercitata l'attività di controllo, assegnando un termine di 60 giorni per adempiere.
2. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Commissario Delegato avvia le procedure per il recupero delle somme erogate, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, come previsto dall'art. 6 dell'Allegato A (Schema di convenzione) dell'Ordinanza commissariale n. 69 del 14 ottobre 2014.
3. Il recupero del contributo avviene in misura proporzionale al periodo di mancata apertura al pubblico, in caso di successiva risoluzione delle difformità riscontrate, o al tempo ancora restante di validità della convenzione, in caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma precedente; al fine di accertare il periodo di mancata apertura al pubblico, si dispongono, con il medesimo atto di cui all'art. 4 comma 1, controlli periodici sistematici

su edifici per i quali sia stata accertata, in occasione di un controllo a campione, l'inottemperanza.

4. Qualora l'attività prevista al precedente art. 4 con le conseguenze di cui ai commi precedenti, sia effettuata solo parzialmente durante lo stato di emergenza, sarà cura del Commissario Delegato disciplinare eventuali modalità e competenze nei propri decreti attuativi futuri.

Articolo 6

(Interventi in più stralci)

1. I progetti degli interventi dovranno essere sempre inquadrati in una visione unitaria per tutti gli interventi e finanziamenti che comprendano più stralci su uno stesso immobile, valutando quindi in maniera unitaria eventuali stralci "funzionali", anche differiti nel tempo, come da art. 2 comma 7 del Regolamento, allegato "E" al Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, atti a garantire la pubblica fruizione seppure parziale.
2. Nel caso di immobile oggetto di intervento in più stralci, l'efficacia della convenzione si intende a partire dalla conclusione dei lavori del primo stralcio, con le eventuali limitazioni legate all'articolazione temporale degli interventi successivi, alle esigenze di cantiere ed alla sicurezza dei fruitori.
3. La durata delle convenzioni, nel caso degli immobili di cui al comma precedente, viene invece computata a partire dalla conclusione dei lavori dell'ultimo stralcio oggetto di finanziamento da parte del Commissario Delegato.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle convenzioni già in essere.
5. L'immobile può essere sottoposto a controllo del rispetto della convenzione, per tutta la durata della stessa, determinata come ai commi 2 e 3.
6. Nel caso si accerti l'inadempimento da parte del soggetto proprietario, detentore o gestore dell'edificio, degli obblighi previsti dalla convenzione, il recupero del contributo di cui al precedente art. 5 comma 3, si intende calcolato sull'importo complessivo dato dalla somma di tutti gli stralci dell'intervento unitario conclusi al momento dell'accertamento.

Articolo 7

(Norma di coordinamento e di rinvio)

1. Le disposizioni di cui agli articoli precedenti ed in particolare degli articoli da 3 a 6, si applicano anche alle convenzioni già stipulate, in corso di validità alla data di approvazione della presente ordinanza, costituendone integrazione diretta.

2. Per quanto non oggetto di modifica o integrazione, si rinvia all'applicazione dell'Ordinanza n. 69 del 14 ottobre 2014 e s.m.i., in quanto compatibile.

Bologna.

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)